



**CONTRATTO DI PROGRAMMA
ENAC – SEA S.p.A.**

M

R

CONTRATTO DI PROGRAMMA

L'anno duemilaundici il giorno 23. del mese di settembre, nella sede dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

tra

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, C.F. 97158180584, in seguito denominato per brevità "ENAC", rappresentato dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio n. 118, in virtù dei poteri ad esso conferiti

e

La Società Esercizi aeroportuali con sigla SEA S.p.A., in seguito denominata per brevità "Società", con sede legale in Segrate Aeroporto di Milano Linate , Capitale Sociale di Euro 27.500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 00826040156, R.E.A. di Milano n.472807, C.F.00826040156, rappresentata da Avv. Giuseppe Bonomi, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2011, denominate congiuntamente "Parti"

VISTI

- il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato in base alla legge delega 9 novembre 2004, n. 265, dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, recante "*riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";
- il D.P.C.M. 5 luglio 2006, di attuazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. 181/2006 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha ridefinito le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti;
- l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;
- il D.M. 12 novembre 1997, n. 521, di attuazione dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante il regolamento in materia di concessioni di gestione aeroportuale e, in particolare, l'art.17, comma 2 del medesimo che, relativamente alle Convenzioni di gestione totale già affidate in base a legge speciale, subordina l'applicazione



 1

del regolamento alla sua compatibilità "con i regimi giuridici vigenti salvaguardando i singoli diritti patrimoniali";

- la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
- il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;
- l'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;
- il D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, di attuazione dell'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 sopra citato;
- il Regolamento (CE) 2320/2002 del 16 dicembre 2002, che ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2003, l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante norme sul contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico ed il D.M. 31 ottobre 1997, che ha disciplinato le metodologie per la misurazione del rumore aeroportuale;
- il D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- la Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha introdotto norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- la delibera CIPE 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il D.P.C.M. 30 dicembre 1998, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti";
- il D.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE che ha liberalizzato l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- la Comunicazione della Commissione UE 9 dicembre 2005/C-312-01 recante "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali";



- il Regolamento (CE) 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- la circolare ENAC APT 21 del 30.01.2006 in materia di progettazione e di manutenzione;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 258, ha disposto l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale ed all'art. 1, comma 1328, ha istituito un apposito fondo, alimentato dalle società di gestione aeroportuale, per la contribuzione al servizio antincendi negli aeroporti;
- la Delibera adottata dal CIPE il 15 giugno 2007, n. 38, come riproposta nella successiva seduta del 27 marzo 2008 con delibera n. 51, con cui è stata abrogata la Delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86 ed è stato espresso parere favorevole alla "*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*" proposta dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi, Direttiva);
- le "*Linee guida applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*" (d'ora in poi, Linee guida) elaborate dall'ENAC ed approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto interministeriale del 10/12/2008, previo parere NARS del 19/12/2007;
- l'articolo 17, comma 34bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 3 Agosto 2009, n. 102 e successivamente modificato dall'art.42 del decreto legge n.78/2010 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 autorizza l'ENAC a stipulare, per i sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale aventi un traffico superiore agli otto milioni di passeggeri annui, contratti di programma in deroga alla vigente normativa in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali con modalità di aggiornamento valide per la intera durata del rapporto;
- il "*Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria*", elaborato dall'ENAC per dare attuazione alle previsioni del D.L. n. 78/2009, che definisce, per gli aeroporti milanesi, sistemi di tariffazione pluriennale e modalità di aggiornamento valide per la intera durata del rapporto ENAC/SEA, approvato dal CdA dell'ENAC in data 15 novembre 2010 con delibera n. 44/2010;
- la relazione n. 138494 trasmessa in data 17 novembre 2010 dall'ENAC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia per acquisire il relativo parere in ordine al "*Documento tecnico di regolazione tariffaria*" ed allo schema di contratto di programma da stipulare con la società SEA;
- l'art. 21-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*" (cd. Decreto milleproroghe), come modificato dall'art. 5, comma 6 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- l'art. 2, comma 200 della legge 23 dicembre 2009 n.191, come modificato dall'art. 47, comma 3-ter del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 che, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al citato *articolo 17, comma 34-bis, del decreto-*



legge 1° luglio 2009, n. 78, autorizza un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 704, comma 4, del Codice della navigazione e dell'art. 7, comma 3, del D.M. 521/1997, l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;
- che, ai sensi del sopra citato art. 704 del c.d.n. l'ENAC è il soggetto pubblico competente alla stipula del contratto di programma con il gestore aeroportuale;
- che, ai sensi del par. 5.2 della Direttiva approvata dal CIPE con delibera n. 39/2007 il contratto di programma deve stabilire:
 - il livello iniziale dei corrispettivi e le attività da essi remunerate;
 - il piano degli investimenti;
 - il tasso di congrua remunerazione del capitale investito;
 - gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale;
 - i parametri che definiscono la dinamica tariffaria nel corso del periodo regolatorio;
- che, in forza delle leggi 194/62 e 449/85, nonché della Convenzione n. 191/1962 come novata dalla Convenzione stipulata con l'ENAC in data 4 settembre 2001, registrata a Roma il 16 ottobre 2001, la Società è affidataria della gestione totale del sistema aeroportuale milanese costituito dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate fino al 4 maggio 2041;
- l'ENAC, con provvedimenti del 12 ottobre 2000, prot. -133079 per l'aeroporto di Malpensa e 133080 per l'aeroporto di Linate, ha individuato le infrastrutture la cui gestione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 18/1999, deve essere "centralizzata" e riservata in esclusiva alla Società di gestione SEA;
- che, alla data di stipula del presente contratto, i servizi di assistenza a terra di cui al d.lgs.18/99 negli aeroporti di Malpensa e Linate sono svolti, in regime di concorrenza con operatori terzi, da Società controllata dal gestore SEA ;
- che, ai sensi del D.M. 85/1999, con provvedimento ENAC n. 1510 del 7 aprile 2000, è stata affidata alla Società, in regime di concessione, la gestione dei servizi di controllo di sicurezza dei passeggeri, del bagaglio a mano e del bagaglio da stiva per l'intera durata della concessione della gestione aeroportuale;
- che la Società, conformemente a quanto previsto dal Regolamento ENAC "Per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", ha conseguito la certificazione dell'aeroporto per gli scali di Malpensa e di Linate rispettivamente in data 27 novembre 2003 e 20 maggio 2004, successivamente rinnovate in data 27 novembre 2006 e 27 novembre 2009 per l'aeroporto di Malpensa ed in data 30 maggio 2007 e 30 maggio 2010 per l'aeroporto di Linate ;



- che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 237/2004, convertito con modificazioni dalla legge 265/2004, con Ordinanze delle Direzioni Aeroportuali di Malpensa (n. 3/2010) e di Linate (n. 424/2008) , è stato adottato il Regolamento di Scalo per l'aeroporto di riferimento;
- che ai sensi dell'art. 705 del Codice della navigazione ed in conformità alla Circolare ENAC APT 12 del 2 maggio 2002, la Società ha adottato la Carta dei servizi approvata dall'ENAC in data 11 giugno 2009 per gli scali milanesi, con note nn. 0037961/DIRGEN/OVD e 0037967/DIRGEN/OVD ;
- che la Società, affidataria della gestione del sistema aeroportuale milanese articolato nei due aeroporti di Linate e Malpensa, ha presentato in data 8.3.2010 con nota n. 07121, all'ENAC richiesta di avvio dell'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma "in deroga" ai sensi e per effetto del D.L..1° luglio 2009,n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;
- che sui dati della contabilità regolatoria presentati dalla Società riferiti all'esercizio chiuso il 31/12/2009 sono state svolte dall'ENAC le necessarie verifiche volte ad accertare la riconciliabilità con le risultanze del bilancio civilistico di tale esercizio nonché l'aderenza ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- che su tali dati è stata resa certificazione da parte della società PriceWaterhouse Coopers, designata dalla Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 248/2005, dalla Direttiva e dalle Linee guida;
- che la Società ha presentato il Piano degli investimenti da realizzare nel periodo di vigenza del presente contratto, e che lo stesso è stato approvato con provvedimento n. 0158573/IPP del 30.12.2010 dall' ENAC - Direzione Pianificazione e progetti, previa verifica della coerenza di tale piano con gli altri documenti di programmazione pluriennale concernenti l'aeroporto ed in particolare con il Piano di Sviluppo Aeroportuale;
- che la Società ha presentato il Piano della qualità e detta tutela ambientale con evidenza degli indicatori per i quali intende conseguire miglioramenti nel periodo di vigenza contrattuale;
- che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa, l'ENAC ha provveduto a sottoporre a consultazione :
 - le previsioni di traffico per il periodo regolatorio di riferimento;
 - il Piano degli investimenti ed il relativo crono-programma;
 - il piano della qualità e dell'ambiente ;
 - la proposta tariffaria e la relativa dinamica relative al primo sottoperiodo regolatorio;
- che, il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con deliberazione n. 20/2011.del 4 maggio 2011, ha approvato lo schema di contratto di programma da stipulare con la Società per il sistema aeroportuale milanese e la dinamica tariffaria del primo sottoperiodo, aderenti ai principi fissati dal Documento tecnico di regolazione tariffaria ed allo schema negoziale già esaminati dal Cda nella seduta del 15 novembre 2010, e di cui alla deliberazione n. 44/2010;
- che con nota n. 65440/DG del 23 maggio 2011 l'ENAC ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la navigazione aerea, e al Ministero dell'economia e delle finanze, le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta di

M



[Handwritten signature]

- contratto di programma "in deroga" da stipulare con la Società, elaborato in applicazione del "Documento tecnico di regolazione tariffaria";
- che sul "Documento tecnico di regolazione tariffaria" il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n.1315 del 14 aprile 2011 ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di acquisire dall'Ente i dati, le informazioni ed i risultati delle simulazioni indicate dal Dipartimento del Tesoro con nota n. 18546 del 7 marzo 2011;
 - che con nota n. 51769/DG del 22 aprile 2011, inviata anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ente ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni e le simulazioni richieste dal Dipartimento del Tesoro;
 - che con nota n. 19723 del 2 agosto 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il proprio parere sul "Documento tecnico di regolazione tariffaria" elaborato dall'ENAC e sullo schema di contratto, formulando alcune osservazioni;
 - che con la nota n. 109557/DG del 23 agosto 2011 l'Ente ha trasmesso al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti e per conoscenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze proprie controdeduzioni sulle osservazioni formulate da quest'ultimo dicastero con la citata nota del 2 agosto 2011;
 - quanto emerso nel corso della riunione tenutasi il giorno 9 settembre 2011 presso il Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esame congiunto con il Ministero delle Finanze e dell' Economia del "Documento tecnico di regolazione tariffaria" e dello schema di contratto;
 - che l'Ente con nota n.0120301/DG del 19 settembre 2011 ha trasmesso al Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero delle Finanze e dell' Economia il "Documento tecnico di regolazione tariffaria" e lo schema di contratto di programma conformati alle indicazioni emerse nel corso della riunione del 9 settembre 2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse e considerati

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di programma.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente contratto di programma, si intende per:
 - a) **Anno Base**: l'ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e sia stata presentata all'ENAC, ex art. 11 nonies della legge 248/05, la contabilità analitica regolatoria certificata

B



- b) **Convenzione:** l'atto stipulato tra l'ENAC e la Società in data 4 settembre 2001 che ha novato la Convenzione 7 maggio 1962 n.191, con cui è stata affidata alla Società la gestione totale del sistema aeroportuale milanese con scadenza al 4 maggio 2041;
- c) **Costi di costruzione:** oneri connessi alla realizzazione di un intervento comprensivi di:
- oneri di progettazione;
 - oneri di affidamento lavori, direzione lavori e collaudo dell'opera;
 - oneri di realizzazione;
- d) **Costi regolatori ammessi:** la somma, per ciascun Servizio regolamentato, di: a) costi operativi, b) equa remunerazione del CIN regolatorio, c) quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di pertinenza;
- e) **Direttiva:** la "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva" approvata, con raccomandazioni, dal CIPE con Delibera n. 38 del 15 giugno 2007, come riproposta con Delibera del CIPE n. 51/2008 adottata nella seduta del 27 marzo 2008;
- f) **Diritti aeroportuali:** i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili e il diritto di imbarco passeggeri di cui alla legge 324/1976, la tassa di imbarco e sbarco merci di cui alla legge 117/1974;
- g) **Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria,** il documento elaborato dall'ENAC, in applicazione del D.L. n. 78/2009 convertito con legge n. 102 del 3 agosto 2009, che introduce un sistema di tariffazione pluriennale e modalità di periodico aggiornamento valide per la intera durata del rapporto ENAC/SEA;
- h) **Gestore aeroportuale:** il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato (art. 705, Cod. Nav.);
- i) **Leva finanziaria:** il rapporto tra il capitale di debito ed il totale del patrimonio netto (equity), come definito dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria;
- j) **Periodo regolatorio:** ciascuno dei due sottoperiodi quinquennali in cui si articola il contratto ENAC/SEA di durata decennale;
- k) **Piano degli investimenti:** il piano degli interventi di cui al successivo art. 12 che la Società si impegna a realizzare nel corso di validità del contratto di programma, nel rispetto della tempistica fissata – per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio dei singoli interventi – nel crono-programma presentato dalla società all'ENAC
- l) **Piano della qualità e dell'ambiente:** il piano di cui al successivo art. 16 che individua gli indicatori di qualità e di tutela ambientale per i quali la Società si impegna a conseguire nel corso di ciascun anno del Periodo regolatorio obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese ;



- m) **Rischio di costruzione:** rischio relativo all'incremento dei costi di realizzazione di un intervento previsto nel Piano degli investimenti rispetto al costo risultante dal Piano degli Investimenti medesimo ;
- n) **Sedime:** l'insieme delle aree di movimentazione (zona air side) e delle aree aperte al pubblico (zona land side) sulle quali si esercita la giurisdizione dell'ENAC – Direzione Aeroportuale – ivi incluse le aree ricadenti nel Piano regolatore generale aeroportuale per le quali sussiste per la Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, l'esonero dal pagamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione per la realizzazione di impianti, attrezzature ed opere pubbliche o di interesse generale;
- o) **Servizi non regolamentati:** qualunque servizio, svolto dalla Società a favore della utenza degli scali milanesi, diverso da quelli soggetti a regolazione tariffaria;
- p) **Servizi regolamentati:** i servizi di cui al successivo art. 8 che sono erogati dalla Società a favore della utenza degli scali milanesi in regime di esclusiva.

Articolo 3

Durata e rinnovo

1. La durata del presente contratto è fissata in anni dieci, con scadenza al 31 dicembre 2020, articolata in due sottoperiodi tariffari quinquennali come indicato alla lettera j) del precedente articolo 2.
2. Esso diviene vincolante per le parti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM approvativo, fermo restando quanto stabilito al comma seguente per quanto attiene la decorrenza dei livelli tariffari del primo quinquennio approvati anch'essi con il medesimo DPCM .
3. I livelli tariffari fissati per la prima annualità del primo quinquennio di vigenza del presente contratto, indicati nell'Allegato 10, saranno esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM approvativo di cui al comma che precede. A partire dalla seconda annualità i livelli tariffari individuati in forza del presente contratto saranno esigibili dal 1° gennaio di ciascun anno.
4. Gli effetti connessi alla mancata esigibilità dei corrispettivi regolamentati nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM approvativo del presente contratto e quella indicata al precedente comma 3 saranno contabilizzati nel saldo delle poste figurative di cui all'art. 10.
5. Entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo "sottoperiodo tariffario", la Società è tenuta a presentare all'ENAC l'aggiornamento dei dati e la documentazione previsti dal Documento tecnico (Allegato 1) per la definizione dei parametri tariffari del secondo sottoperiodo.

6. L'ENAC provvede, in conformità ai principi e criteri fissati dallo stesso "Documento Tecnico di regolazione tariffaria" e, per quanto da questo non previsto, dalla Delibera del CIPE n. 38/2007 e dalle Linee guida ENAC approvate con D.I. 10 gennaio 2008, alla costruzione ex ante dei parametri di tariffazione del successivo quinquennio, con ripetizione delle procedure di pubblica consultazione dell'utenza e di informativa alle Amministrazioni dei Trasporti e dell'Economia svolte per il primo quinquennio. La dinamica tariffaria del secondo sottoperiodo di vigenza contrattuale sarà considerata approvata per silenzio assenso ove, trascorsi 60 gg dalla presentazione della informativa prevista al presente comma, non siano intervenuti rilievi da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ENAC provvederà a pubblicare sul proprio sito internet la dinamica dei corrispettivi del secondo sottoperiodo tariffario, nonché agli adempimenti legati alla dovuta informativa che deve essere resa alle biglietterie IATA.

7. Entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio coincidente con il penultimo anno del secondo "sottoperiodo tariffario", la Società è tenuta a presentare all'ENAC l'aggiornamento dei dati e la documentazione previsti dal Documento tecnico (Allegato 1) per la stipula del nuovo contratto di programma decennale e per la definizione dei parametri tariffari del primo sottoperiodo di vigenza contrattuale.

8. Al termine di ciascun "sottoperiodo tariffario" e fino ad esigibilità delle tariffe definite per il successivo "sottoperiodo tariffario" in base ai criteri e principi di cui al Documento tecnico di regolazione Tariffaria allegato al presente contratto, saranno applicate tariffe provvisorie determinate in ragione:

- dei costi regolatori ammessi, per i singoli servizi per l'ultima annualità del "sottoperiodo tariffario" appena concluso, inclusi i costi dichiarati ai sensi degli artt. 12 e 14 per la quantificazione dei parametri K e V relativi a tale ultima annualità, considerati prima della inclusione del parametro ϵ ;
- del volume di traffico ottenuto applicando all'ultimo dato di traffico annuo consuntivato la crescita media annua registrata nell'ultimo triennio del "sottoperiodo tariffario" già concluso;
- del saldo delle poste figurative risultanti alla data del 30 settembre della penultima annualità di sottoperiodo.

9. L'eventuale divario (positivo o negativo) tra le tariffe provvisorie, determinate ai sensi del precedente comma, e quelle definitive, stabilite per tale annualità del nuovo "sottoperiodo tariffario", sarà recuperato a valere sulle annualità residue del nuovo "sottoperiodo tariffario", capitalizzando tale ammontare al WACC nominale del periodo.

Articolo 4

Oggetto



1. Con la stipula del presente contratto di programma, le Parti, nell'ambito delle deroghe autorizzate dal D.L. 78/2009 e di quanto previsto dal Documento tecnico di regolazione tariffaria (Allegato 1), provvedono per il "sistema" aeroportuale milanese, comprendente l'aeroporto di Milano Malpensa e l'aeroporto di Milano Linate, e per il periodo oggetto di regolazione, ad:

- a) Individuare i servizi aeroportuali soggetti a tariffazione;
- b) fissare il livello iniziale dei corrispettivi regolamentati, definito sulla base:
 - b.1 dei dati della contabilità regolatoria, attestanti i costi sostenuti dalla Società all'Anno base (2009) per la gestione dei servizi e degli impianti aeroportuali affidati in gestione, inclusivi di un'equa remunerazione sul capitale investito;
 - b.2 delle linee di servizio/attività prestate dalla Società all'utenza, remunerate da ciascun corrispettivo regolamentato (Allegato 5);
- c) sviluppare in via programmatica, la dinamica annuale dei corrispettivi regolamentati per il primo sottoperiodo regolatorio, tenendo conto:
 - c.1: degli oneri relativi alle nuove opere e agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano degli investimenti (Allegato 2) che la Società, in forza del presente contratto si impegna a realizzare, in ciascuna annualità di vigenza del presente contratto;
 - c.2: della dinamica dei costi legata all'incremento della produttività da volumi, per effetto del traffico atteso nel corso del periodo regolatorio;
 - c.3: dell'obiettivo di recupero della produttività dei fattori impiegati nell'erogazione di ciascun Servizio regolamentato, fissato dal presente contratto, per l'intero Periodo regolatorio, allo scopo di incentivare comportamenti efficienti da parte della Società;
 - c.4 dell'eventuale inclusione nei Costi regolatori ammessi di "poste figurative" tese ad assicurare stabilità tariffaria nelle annualità di vigenza del presente contratto;
- d) fissare i livelli cui la Società dovrà progressivamente uniformare gli standards dei servizi resi all'utenza nel primo sottoperiodo tariffario rispetto ai valori rilevati all'Anno base, per gli indicatori prescelti dal Piano della Qualità e della tutela ambientale (Allegato 3) ;
- e) stabilire le modalità di rilevazione annuale dello stato degli adempimenti gravanti sulla Società in forza del presente contratto;
- e) stabilire le penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

Articolo 5

Revisione del contratto nel corso del Periodo regolatorio

1. La revisione anticipata del presente contratto, rispetto alla data di naturale scadenza, può essere richiesta dalle parti nel caso di uno scostamento delle WLU consuntivate eccedente il +/- 10% delle WLU previste per l'anno considerato, quali risultanti dalle stime di traffico riportate nell'Allegato 4 al presente contratto.



2. In presenza di uno scostamento annuale delle WLU consuntivate compreso tra il +/- 5% ed il +/- 10% delle WLU previste per lo stesso anno, quali risultanti dalle stime di traffico riportate nell'Allegato 4 al presente contratto, è facoltà di ciascuna delle parti di attivare, a valere sulle annualità residue del sottoperiodo tariffario, la rimodulazione dei parametri di tariffazione (x, k, v) sulla base della stima del traffico di cui all'Allegato 3, rettificata per tener conto dello scostamento intervenuto.
3. Ai fini della verifica dello scostamento annuale di cui al precedente comma 2, dovrà essere fatto riferimento alle WLU consuntivate nel periodo 01/01-31/10 ed alle WLU che, sulla base di ragionevoli previsioni, potranno essere registrate nell'ultimo bimestre (01/11-31/12).
4. Ciascuna Parte, laddove intenda attivare le verifiche necessarie ai fini della rimodulazione tariffaria di cui al comma 2, è tenuta a darne comunicazione all'altra parte entro il 10/11 di ciascuna annualità. Nel caso in cui risultino soddisfatte le condizioni previste ai precedenti comma 2 e 3, l'ENAC procederà alla rimodulazione tariffaria dandone tempestiva informativa ai Ministeri competenti, fermo restando le comunicazioni previste all'art. 9, comma 2.
5. La revisione produce effetti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui al precedente comma 2.

Articolo 6

Obblighi della Società

1. Quanto previsto dal presente contratto consente alla Società di provvedere alla gestione aeroportuale nel pieno rispetto degli oneri e degli impegni assunti con il presente contratto e degli obblighi ad essa già derivanti:
 - dalla Convenzione;
 - dalle disposizioni e dagli standards tecnico-operativi previsti dalle normative nazionali ed internazionali per la funzionalità e la sicurezza degli impianti aeroportuali;
 - dai principi sull'erogazione dei servizi pubblici fissati dalla D. P.C.M. del 27 gennaio 1994;
 - dagli obiettivi fissati nella Carta dei servizi, approvata dall'ENAC;
 - dagli obblighi derivanti dal Manuale di aeroporto e dal Regolamento di scalo.
2. La conduzione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e la gestione dei servizi essenziali alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa dello scalo, ivi inclusi i controlli sull'intero sedime aeroportuale, costituiscono, oltre che responsabilità diretta della Società, scopo primario dell'affidamento della gestione, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse derivanti alla Società in forza della Convenzione e del presente contratto.



3. La Società è tenuta a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale ed in particolare ad assicurare:

- che la somma delle voci C e D del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c., al netto delle voci C dell'attivo – nonché delle voci B del medesimo attivo relative a cespiti non inclusi nel capitale investito regolatorio, comunque nei limiti del valore attuale dei flussi monetari operativi che si prevede siano generati da tali cespiti nell'arco di durata della concessione – non ecceda, per ciascun anno, la somma della misura del capitale investito regolatorio netto e del saldo di poste figurative a credito/debito della Società;
- che il tempo di rimborso dei debiti finanziari, sia inferiore alla durata residua della convenzione;
- che il rapporto tra flusso monetario dell'attività operativa connessa alle attività regolatorie (ricavi al netto di costi operativi e di gestione) e flusso monetario necessario per il servizio del correlato debito, determinati secondo i principi contabili nazionali o internazionali applicabili, non risulti inferiore a 1,2 in media triennale;
- che la Leva finanziaria complessiva della Società, sia orientata nel periodo regolatorio al progressivo miglioramento, salvo diversa autorizzazione dell'ENAC.

Eventuali modifiche dei principi contabili adottati per la redazione del bilancio di esercizio della Società potranno dar luogo ad una corrispondente ridefinizione dei suddetti parametri, oltre all'obbligo per la società di dare evidenza del relativo impatto in termini di redazione del bilancio e di rendicontazione contabile annuale prevista dalla legge 248/05 all'art. 11 decies.

4. La Società, limitatamente al periodo di durata della convenzione, può vincolare i beni aeroportuali affidati a garanzia dell'adempimento di obbligazioni connesse all'espletamento dei compiti ad esso spettanti in forza della Convenzione e del presente contratto, sentito l'ENAC.

5. La Società, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione, adotta ogni iniziativa idonea a conseguire un progressivo miglioramento dei tempi medi di incasso dei corrispettivi applicati a fronte dell'erogazione dei servizi aeroportuali.

6. Eventuali iniziative non attinenti la gestione caratteristica dell'aeroporto potranno essere assunte dalla Società a condizione di non gravare sull'equilibrio economico-finanziario della gestione dei Servizi regolamentati e sulle risorse derivanti alla Società in forza del presente contratto necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e degli *standards* di servizio previsti dalla Convenzione e dal presente contratto.

Articolo 7

Ulteriori adempimenti

1. La Società è tenuta inoltre a:



- a) presentare tutta la documentazione necessaria a consentire all'ENAC le verifiche in ordine allo stato di attuazione del Piano degli investimenti e del Piano della qualità e della tutela ambientale;
- b) presentare all'ENAC il piano annuale della manutenzione ordinaria ai sensi di quanto previsto dalla Circolare ENAC APT 21 del 30 gennaio 2006;
- c) non ostacolare in alcun modo l'esercizio, da parte dell'ENAC, dei poteri di vigilanza, ispezione, di accesso ai locali/impianti, così come alla documentazione ed alle notizie utili ai fini della verifica del rispetto degli obblighi gravanti sulla Società in forza del presente contratto, ed a fornire all'ENAC, per le medesime finalità, tutte le informazioni dallo stesso richieste;
- d) affidare i lavori, i servizi e le forniture nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- e) effettuare le rilevazioni statistiche del traffico con cadenza mensile dandone tempestiva comunicazione all'ENAC entro il 15 del mese successivo a quello oggetto di rilevazione;
- f) trasmettere annualmente all'ENAC i dati della contabilità regolatoria e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto alla sezione 5 delle Linee guida;
- g) rendicontare all'ENAC, al termine di ciascun sottoperiodo tariffario, l'utilizzo intervenuto, nel medesimo sottoperiodo, del 50% dell'extra margine conseguito dallo svolgimento in ambito aeroportuale ed in regime di monopolio di attività commerciali, quale definito dall'ENAC all'Anno base di riferimento, vincolato all'autofinanziamento delle opere la cui lavorazione e/o realizzazione è programmata nel corso del sottoperiodo tariffario, secondo quanto previsto dal Piano degli investimenti allegato al presente contratto.

Articolo 8

Servizi aeroportuali regolamentati

1. I servizi aeroportuali soggetti a regolazione prestati dalla Società all'Anno base sui due scali milanesi sono elencati nell'Allegato 6.
2. A seguito del processo di razionalizzazione, concordato dalle Parti sentita l'utenza aeroportuale e già avviato dall'ENAC su altri scali nazionali, teso a rispondere ad esigenze di trasparenza e semplificazione tariffaria espresse anche dall'utenza aeroportuale, i servizi soggetti a regolazione nell'intero periodo di vigenza contrattuale sono di seguito elencati:
 - a) approdo/partenza (L. 324/76);
 - b) sosta/ricovero degli aeromobili (L. 324/76);
 - c) imbarco del passeggero (L. 324/76);
 - d) imbarco/sbarco merci (L. 117/74);
 - e) diritto per l'assistenza ai passeggeri diversamente abili (Reg. CE 1107/2006);
 - f) infrastrutture centralizzate (D.lgs18/99):
 - pontili di imbarco;



g) controlli di sicurezza (D.M. 85/1999, art. 2, c. 1)

- sul passeggero e bagaglio a mano;
- sul 100% del bagaglio da stiva;

h) beni in uso esclusivo (D.lgs. 18/1999):

- banchi check-in e postazioni self check-in;
- uffici/locali, nella misura dello standard minimo, e spazi operativi.

i) Servizi di handling in monopolio nei limiti di permanenza del regime di monopolio dell'attività

- Servizio di de-icing

3. Per ciascuno dei servizi di cui al comma 1 sono riportate nell'Allegato 5 le singole linee di attività/impianto che la Società mette a disposizione dell'utenza, a fronte di ciascun corrispettivo da questa versato.

4. Per i servizi regolamentati indicati al precedente comma 2, sub c) e sub g), sono stabilite dal presente contratto tariffe unificate di "sistema".

5. La Società provvede all'erogazione agli utenti aeroportuali dei Servizi regolamentati nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, applicando i corrispettivi non superiori a quelli definiti in forza del presente contratto.

6. La messa a disposizione degli impianti, dei servizi aeroportuali e degli spazi operativi di movimentazione, di manovra e di sosta sarà improntata a criteri di complessiva efficienza, economicità, funzionalità, sicurezza, anche tenendo conto delle esigenze espresse dai vari operatori attraverso le forme di loro periodica consultazione previste dalle normative vigenti.

7. La Società è tenuta ad assicurare agli utenti la presenza, la continuità e la regolarità dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività di altri soggetti che forniscono tali servizi in favore di terzi o in autoproduzione; l'accesso agli impianti aeroportuali e ai servizi di assistenza a terra sarà assicurato nel rispetto delle vigenti normative sulla concorrenza ed il libero mercato.

8. La Società provvede in via continuativa al controllo e al coordinamento delle attività degli operatori a qualsiasi titolo presenti sullo scalo, comunicando tempestivamente all'ENAC ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell'aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative attinenti la *safety* e la *security* aeroportuale. In forza del presente contratto è assicurato alla Società il riconoscimento dei costi legati all'effettuazione dei controlli di sicurezza ai varchi di servizio in aerostazione e ai varchi di air side, che alla data della stipula del presente contratto risultano non più presidiati dalla Polizia di Stato.



9. La Società provvede altresì a gestire, organizzare ed aggiornare tutti i dati di traffico e di servizio necessari a fornire un'adeguata e tempestiva informativa al passeggero, al vettore ed agli operatori di assistenza a terra, al fine di assicurare il coordinato ed integrato svolgimento di tutte le attività aeroportuali in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle tempistiche programmate.

Articolo 9

Corrispettivi dei Servizi regolamentati

1. Tenuto conto dei Costi regolatori ammessi all'Anno base, degli impegni assunti dalla Società con la stipula del presente contratto e delle stime di traffico attese per il periodo regolatorio, sono individuati, in via programmatica, i parametri, riportati nell'Allegato 7, Tabella 1, che, sulla base delle formule di seguito indicate, consentono la determinazione dei corrispettivi medi applicabili, per il singolo servizio regolamentato, in ciascuna annualità del primo sottoperiodo tariffario:

$$p_{t,j} = c_{t,j} \cdot (1 + \varepsilon_{t,j})$$

$$c_{t,j} = c_{0,j} \cdot \prod_i (1 + P_i - x_j + k_{t,j} + v_{t,j})$$

con:

- $p_{t,j}$: corrispettivo unitario massimo del Servizio regolamentato j ammesso per l'anno t ;
- $c_{0,j}$: l'importo dei Costi regolatori ammessi all'anno base per ciascun Servizio regolamentato j riportato nell'Allegato 7, Tabella 1;
- P_i : tasso di inflazione programmato per l'anno di applicazione della tariffa risultante dall'ultimo DPEF approvato;
- x_j : il parametro di produttività specificato per ciascun Servizio regolamentato j nell'Allegato 7, Tabella 2;
- $k_{t,j}$: parametro di incremento tariffario del Servizio regolamentato j definito, per ciascuna annualità in conformità alla procedura di cui agli artt. 12 e 15, a fronte dell'intervenuto adempimento degli impegni previsti, per l'annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti;
- $v_{t,j}$: parametro di incremento tariffario del servizio regolamentato j definito, per ciascuna annualità, in relazione ad oneri incrementali legati alla entrata in vigore di nuove disposizioni;
- $\varepsilon_{t,j}$: parametro annuale che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale, fissati per il Servizio regolamentato j nell'anno t dal Piano della qualità e dell'ambiente (Allegato 3), secondo quanto previsto al successivo art. 16;



2. Entro il 30 novembre di ciascun anno del sottoperiodo tariffario, l'ENAC, all'esito delle verifiche previste all'art. 15 e all'art. 16, comma 5, provvede a:

- a) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società i valori da assegnare ai parametri k , v , ε e P ;
- b) determinare – secondo le formule di cui al precedente comma 1 – i livelli dei corrispettivi regolamentati applicabili nell'anno successivo, pubblicandoli sul proprio sito Internet;
- c) fornire le necessarie informative alla rete delle biglietterie IATA in relazione agli importi dovuti, per l'annualità successiva, direttamente dal passeggero all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio per quanto sub b).

3. I corrispettivi regolamentati di cui al comma 1 sono applicati dalla Società nel rispetto dell'articolazione tariffaria definita nell'Allegato 10. Tale articolazione è stata determinata in modo che, dato il volume complessivo annuo delle unità di servizio considerate e la relativa composizione (mix di traffico), il corrispettivo unitario medio applicabile risulti pari al corrispettivo medio di cui al comma 1.

4. La società è tenuta a presentare all'ENAC, entro 60 gg dalla approvazione del bilancio dell'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo sottoperiodo, l'aggiornamento dei dati e la documentazione previsti dal Documento tecnico (Allegato 1) per la definizione dei parametri tariffari del secondo sottoperiodo

Articolo 10

Poste figurative

1. Le Parti si danno atto che i parametri tariffari x e k di cui all'articolo precedente e relativi al primo sottoperiodo tariffario, sono stati determinati considerando, tra i Costi regolatori ammessi, le poste figurative indicate per ciascun Servizio regolamentato e ciascuna annualità nell'Allegato 7, Tabella 2, finalizzate a stabilizzare la dinamica tariffaria nel quinquennio.

2. Il saldo delle poste figurative a debito/a credito per la Società, definito *ex ante* e capitalizzato con l'applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al successivo art. 18, è riportato, per singola annualità del sottoperiodo, nell'Allegato 7, Tabella 2.

3. Il saldo delle poste figurative potrà essere incrementato o ridotto nel corso del periodo regolatorio in ragione di quanto previsto all'art. 3, comma 7 e agli artt. 12, 14 e 15.

4. Le Parti si danno atto che, in conformità al principio di neutralità economico-finanziaria, dovranno essere adottati comportamenti e decisioni atte ad annullare il saldo delle poste figurative entro l'ultima annualità del singolo sottoperiodo e comunque entro la scadenza del contratto.



5. In presenza di un saldo delle poste figurative a credito per l'utenza, è facoltà di ENAC, sentita la Società, di ricorrere a tale saldo per modulare l'applicazione del parametro k ai sensi dei successivi artt. 12 e 15. In tal caso, l'ENAC comunica alla Società, entro il 30 giugno, la quota parte del saldo che intende utilizzare per la modulazione della tariffa da applicare nell'anno successivo. La Società è tenuta a computare tale importo nel calcolo del parametro k da trasmettere all'ENAC entro il 30 settembre di ciascun anno, secondo quanto previsto all'art. 12.

Articolo 11

Oneri per servizi e prestazioni aggiuntivi

1. La Società si impegna ad adempiere agli obblighi che, sebbene non previsti dalla Convenzione e/o dal presente contratto:
 - siano disposti dall'ENAC e/o dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto urgenti ed indispensabili per fronteggiare sopravvenute esigenze di pubblico interesse connesse allo svolgimento delle attività aeroportuali e/o all'attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza;
 - siano imposti dalla necessità di adempiere a sopraggiunte disposizioni normativo/regolamentari.

2. Gli oneri sostenuti per l'adempimento degli obblighi di cui al comma che precede, documentati dalla Società e verificati dall'ENAC, saranno riconosciuti utilizzando il coefficiente v o il meccanismo delle poste figurative.

Articolo 12

Piano degli investimenti

1. Il Piano decennale degli investimenti di cui all'Allegato 2 individua, riportando anche le fonti del relativo finanziamento, gli interventi di ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture ed impianti aeroportuali la cui progettazione e/o realizzazione, in coerenza con le previsioni del Piano quindicennale di Sviluppo Aeroportuale, ricade in ciascuno dei due sottoperiodi individuati dal presente contratto all'art.3. Il suddetto Piano individua separatamente anche gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi in ciascun sottoperiodo.

2. Le schede A,B,C e D che integrano il Piano degli investimenti decennale sono elaborate all'Atto della stipula per il solo primo sottoperiodo tariffario. Entro 60 gg dalla approvazione del bilancio dell'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo sottoperiodo la Società è tenuta a presentare all'ENAC la documentazione e l'aggiornamento dei dati previsti dal *Documento tecnico di regolazione tariffaria* al paragrafo 8, punti 8.2 e 8.3 unitamente alle schede A,B,C e D del Piano Investimenti del secondo sottoperiodo.



3. La Società provvede all'adempimento degli impegni definiti nel Piano degli investimenti nel rispetto dei tempi previsti, per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio, nel cronoprogramma allegato al Piano medesimo.

4. Gli interventi indicati nel Piano degli investimenti, sulla cui base sono programmati *ex ante* i parametri *k* riportati per il primo sottoperiodo nell'Allegato 7, Tabella 1, saranno annualmente riconosciuti in tariffa nei limiti del costo effettivamente consuntivato mediante l'inclusione nel sopra citato parametro *k*:

- a) *per le lavorazioni in corso*: della remunerazione, calcolata sugli importi risultanti dai SAL (Stato di Avanzamento Lavori) emessi nelle forme prescritte e nel rispetto della tempistica fissata dal crono-programma, nell'anno successivo a quello della loro intervenuta contabilizzazione;
- b) *per le opere realizzate*: della pertinente quota di tutti i costi operativi/gestionali (p.e. utenze, manutenzioni, pulizie, ecc) e di capitale, a partire dall'anno successivo a quello della loro entrata in esercizio, tenuto conto di quanto previsto ai successivi comma 5, 6 e 7 ed all'art. 15;
- c) *per gli interventi di manutenzione straordinaria*: della pertinente quota di remunerazione ed ammortamento, in ragione del valore capitalizzato dell'intervento, a partire dall'anno successivo a quello della loro effettuazione;
- d) *nuovi apparati ed attrezzature*, definiti *ex ante* in via previsionale, saranno annualmente riconosciuti in tariffa mediante l'inclusione nel parametro *k*, nei limiti del costo effettivamente contabilizzato, nell'anno successivo a quello della loro intervenuta contabilizzazione.

5. La Società provvede a presentare all'ENAC, entro il **30 settembre** di ciascun anno di vigenza del presente contratto, una dichiarazione di pre-consuntivo a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato 9) – attestante lo stato, rilevato al 31 agosto e prevedibile al 31 dicembre, degli adempimenti relativi a ciascuno degli interventi previsti dal Piano di cui all'Allegato 1 per l'annualità di riferimento, unitamente alle schede di cui all'Allegato 9 Bis. In coerenza con tale dichiarazione, la Società presenterà anche il calcolo del coefficiente *k* da applicare a ciascun servizio regolamentato in ragione della realizzazione di tali interventi, ferme restando le verifiche di cui al successivo art. 15. Il coefficiente *k* sarà determinato, secondo le modalità indicate dalle Linee guida, utilizzando il tasso di remunerazione di cui all'art. 18 e le stime di traffico di cui all'Allegato 4.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Società provvede a presentare all'ENAC analoga dichiarazione a quella di cui al precedente comma 5, attestante a consuntivo, le nuove opere entrate in esercizio, i SAL emessi e gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Con la medesima dichiarazione la Società provvede a



rendere la dovuta informativa in ordine agli adempimenti di Piano inerenti gli obblighi di progettazione previsti per l'annualità precedente.

7. Lo scostamento eventualmente rilevato dall'ENAC, sulla base della dichiarazione di consuntivo di cui al precedente comma 5, sarà contabilizzato e recuperato – maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al seguente art. 18 – attraverso il saldo delle poste figurative di cui all'art. 10.

8. Tali dichiarazioni formeranno oggetto di specifiche verifiche che l'ENAC medesimo si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso propri ispettori.

9. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti comma 5 e 6, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, il recupero, a valere sul saldo delle poste figurative in essere al momento di tale accertamento, degli importi indebitamente percepiti dalla Società, maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18, oltre che l'applicazione delle misure previste all'art. 19, comma 4.

10. Per gli investimenti per la cui realizzazione sia previsto un progetto esecutivo approvato da ENAC, l'eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione rispetto al costo risultante dal progetto medesimo, costituisce "Rischio di costruzione" a carico della Società ad esclusione dei casi in cui l'incremento dei costi risulti da una perizia di variante in corso d'opera, per una delle cause previste dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tali casi, il maggiore onere sostenuto verrà riconosciuto previa approvazione della perizia di variante da parte dell'ENAC.

Articolo 13

Atti aggiuntivi

1. Al verificarsi nel corso del periodo regolatorio di fatti a carattere straordinario non prevedibili all'atto della stipula del contratto di programma od al sopraggiungere di disposizioni normative che possano avere un impatto significativo sul Piano degli investimenti e sul piano economico finanziario quali definiti all'atto della stipula, le Parti possono provvedere con Atti aggiuntivi alla revisione degli impegni assunti con il presente contratto di programma
2. Eventuali interventi di carattere urgente non previsti dal Piano degli investimenti che dovessero rendersi necessari nel periodo di vigenza del presente contratto per riconosciute esigenze inerenti la sicurezza, la regolarità del trasporto aereo ed il miglioramento dei livelli di servizio offerti, saranno riconosciuti in tariffa nell'anno di loro effettiva maturazione attraverso il parametro di incremento tariffario v.



3. L'approvazione degli Atti aggiuntivi avviene con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'approvazione del contratto di programma

Articolo 14

Ulteriori discontinuità di costo programmate

1. Gli oneri, diversi da quelli per nuovi investimenti che, all'Anno base, si prevede vengano a maturazione nel corso del Periodo regolatorio per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari sono riconosciuti in tariffa nell'anno di loro effettiva maturazione attraverso il parametro di incremento tariffario v , entro limiti stabiliti dall'ENAC.
2. Il parametro v definito *ex ante* in sede di programmazione, riportato per il primo sottoperiodo e per ciascun Servizio regolamentato nell'Allegato 7, Tabella 1, rappresenta l'incremento tariffario massimo riconoscibile annualmente a fronte delle discontinuità di costo programmate.
3. Entro 60 gg dalla approvazione del bilancio dell'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo sottoperiodo, la Società è tenuta a presentare all'ENAC gli eventuali costi incrementali che, in applicazione di disposizioni di legge, debbano essere considerati a fini tariffari nel secondo sottoperiodo di tariffazione, attraverso il parametro v . Entro il **30 settembre** dell'ultimo anno la società presenterà all'ENAC una relazione a chiusura del primo sottoperiodo.
4. La Società provvede a presentare all'ENAC, entro il **30 settembre** di ciascun anno, una dichiarazione di pre-consuntivo a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato 9) – attestante le discontinuità di costo già verificatesi alla data del 30 giugno e quelle che, sulla base di attendibili previsioni, si manifesteranno entro il 31 dicembre dello stesso anno. Unitamente a ciò, la Società presenterà anche il calcolo del coefficiente v da applicare a ciascun servizio in ragione della effettiva maturazione di tali discontinuità, fatte salve le verifiche di cui al successivo art. 15. Il coefficiente v sarà determinato, secondo le modalità indicate dalle Linee guida, utilizzando il tasso di remunerazione nominale di cui all'art. 18 e le stime di traffico di cui all'Allegato 4.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Società provvede a presentare all'ENAC dichiarazione analoga a quella di cui al precedente comma 4, attestante a consuntivo l'entità delle discontinuità di costo effettivamente manifestatesi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.



6. Lo scostamento eventualmente rilevato dall'ENAC sulla base della dichiarazione di consuntivo di cui al precedente comma 5 sarà contabilizzato e recuperato – maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18 – attraverso il saldo delle poste figurative di cui all'art. 10.
7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti comma 4 e 5 formeranno oggetto di specifiche verifiche che l'ENAC medesimo si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso i propri ispettori.
8. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti comma 4 e 5, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, il recupero, a valere sul saldo delle poste figurative di cui all'art. 10, degli importi indebitamente percepiti dalla Società, maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18, oltre che l'applicazione delle misure previste all'art. 19, comma 4..

Articolo 15

Quantificazione dei parametri k e v ai fini dell'adeguamento tariffario annuale

1. Entro il 15 novembre di ciascun anno, l'ENAC si riserva di procedere ad accertare la correttezza dei parametri k e v determinati dalla Società ai sensi degli artt. 12 e 14, provvedendo a confermare/rettificare i relativi calcoli.
2. Ove, allo scadere di tale termine tali accertamenti non fossero stati ancora effettuati, saranno applicati, ai fini della determinazione della tariffa dell'anno successivo, i parametri k e v calcolati dalla Società, fatto salvo il recupero – a valere sul saldo delle poste figurative – di eventuali scostamenti comunque rilevati da ENAC anche successivamente alla scadenza del termine sopra indicato
3. I costi connessi alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano degli investimenti per l'ultimo anno di ciascun sottoperiodo e le discontinuità di costo previste per la stessa annualità che verranno ad effettiva maturazione, saranno riconosciuti a fini tariffari mediante i parametri k e v , a valere sulla tariffa del primo anno del successivo periodo regolatorio, salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, mentre la tariffa relativa al primo anno di vigenza del presente contratto include, attraverso il parametro k , i costi maturati nell'anno 2010 per la realizzazione in detta annualità degli interventi separatamente annotati nel Piano di cui all'Allegato 2.

Articolo 16

Piano della qualità e dell'ambiente

1. La Società si impegna, nel corso del Periodo regolatorio, al miglioramento degli *standard* di qualità del servizio e degli obiettivi di tutela ambientale indicati nel Piano della qualità e dell'ambiente di cui all'Allegato 3, riportante anche i valori obiettivo fissati per ciascun annualità del primo sottoperiodo tariffario.

Il conseguimento degli obiettivi prefissati non produce effetti tariffari in quanto i costi connessi al loro raggiungimento sono già computati nella dinamica tariffaria programmata.

2. Ove sia rilevato il superamento o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di qualità del servizio e di tutela ambientale sarà riconosciuto, nell'anno successivo a quello di accertamento, rispettivamente un incremento o un decremento tariffario (ε_t) – nel limite massimo del +/- 0,61% per l'aeroporto di Linate e de +/- 0,64% per l'aeroporto di Malpensa fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 – da quantificare mediante la seguente formula:

$$\varepsilon_t = f \cdot q_t + (1 - f) \cdot \alpha_t$$

con:

- ε_t : parametro che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale nell'anno t ;
- q_t e α_t : parametri che misurano il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale nell'anno t ;
- f : peso, compreso fra 0 e 1, da attribuire all'obiettivo di qualità.

3. Nell'Allegato 3 al presente contratto sono riportati:

- a) gli indicatori analitici di qualità, esaminati in sede di consultazione con gli utenti aeroportuali e oggetto di monitoraggio nel corso del periodo regolatorio decennale, nonché il valore da essi assunto all'Anno base;
- b) i valori degli indicatori ambientali all'Anno base;
- c) il peso (f) attribuito agli obiettivi di qualità;
- d) la quota, all'Anno base del primo sottoperiodo, di ricavi regolamentati rapportati ai ricavi complessivi della gestione caratteristica dell'aeroporto, per la determinazione del valore massimo da assegnare ai parametri q ed α ;
- e) gli obiettivi annuali fissati per il primo sottoperiodo per ciascuno degli indicatori analitici di qualità e di tutela ambientale (Q_q , O_a) e gli indicatori-obiettivo sintetici (Q_o , A_o) determinati secondo la metodologia riportata nelle Linee guida;
- f) gli estremi, inferiore e superiore, che delimitano la fascia percentuale di scostamento dagli indicatori-obiettivo sintetici (Q_o , A_o) con riferimento alla quale sono quantificate le componenti di incremento tariffario q ed α .

4. La Società, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette all'ENAC il documento riportante i valori rilevati, nello stesso arco temporale preso a riferimento dalla Carta dei servizi, per

ciascun indicatore analitico di qualità e di tutela ambientale oggetto di monitoraggio ai fini del presente contratto.

5. Entro il 15 novembre di ciascun anno, l'ENAC verifica il rispetto degli obiettivi fissati nell'Allegato 3 sulla base delle risultanze del documento di cui al precedente comma 4 e provvede a determinare il parametro ε da riconoscere nella tariffa dell'anno successivo conformemente alla metodologia prevista dalle Linee guida.

6. Nel caso in cui, in sede di verifica ai sensi del precedente comma 5 venissero rilevati valori degli indicatori sintetici di qualità e/o di tutela ambientale rappresentativi di peggioramenti rispetto agli obiettivi assegnati per anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all'Anno base, si procederà all'assegnazione ai parametri q e/o α di una un'ulteriore componente sanzionatoria variabile tra 0% e 0,61% per l'aeroporto di Linate e tra 0% e 0,64% per lo scalo di Malpensa.

7. L'eventuale incremento/decremento tariffario (ε) relativo al superamento/mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per l'ultimo anno di vigenza del presente contratto sarà riconosciuto a fini tariffari nella prima annualità del successivo periodo regolatorio.

8. Entro 60 gg dalla approvazione del bilancio dell'esercizio coincidente con il penultimo anno del primo sottoperiodo tariffario la Società è tenuta a presentare all'ENAC la documentazione e l'aggiornamento dei dati relativi al secondo sottoperiodo tariffario previsti dal *Documento tecnico di regolazione tariffaria* al paragrafo 9, punti 9.3 e 9.4.

Articolo 17

Capitale investito netto regolatorio

1. Le Parti si danno atto che, all'Anno base del primo sottoperiodo tariffario, il Capitale Investito Netto regolatorio di ciascun Servizio regolamentato è quello specificato in Allegato 8, dettagliato in:

- a) quota di pertinenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali autofinanziate dalla Società, per un ammontare complessivo di sistema aeroportuale pari a euro 733.664.127
- b) saldo fra i crediti verso clienti, nel limite del 25% dei Costi regolatori ammessi all'Anno base, ed i debiti verso fornitori per un ammontare complessivo pari a euro 0;

2. Le Parti si danno atto che eventuali processi di privatizzazione conclusisi successivamente alla chiusura dell'istruttoria relativa al presente contratto non producono effetti tariffari nel sottoperiodo nel corso del quale il processo si conclude, mentre saranno oggetto di valutazione per i possibili effetti tariffari sul successivo sottoperiodo.



Articolo 18

Remunerazione del capitale investito netto regolatorio

1. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel primo sottoperiodo di vigenza del presente contratto espresso a valori reali, al lordo delle imposte, è pari al 10,80%
2. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel primo sottoperiodo di vigenza del presente contratto espresso a valori nominali, al lordo delle imposte, è pari al 12,46%.
3. Il tasso di cui al comma 2 si applica anche per la capitalizzazione del saldo delle poste figurative di cui all'art. 10 del presente contratto.

Articolo 19

Penali

1. Il mancato rispetto degli obblighi di informativa e di rendicontazione di cui all'art. 3 comma 5, all'art. 6 comma 6, all'art. 7, comma 1, lett. a), b) ed f), all'art. 12, comma 5 e 6, all'art. 14, comma 4 e 5, all'art. 16 comma 4 e 5, o la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni avanzate dall'ENAC, anche nell'ambito delle attività di controllo ed ispezione di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), comporta l'applicazione, a carico della Società, di penali di importo variabile a seconda della gravità dell'inadempimento, comunque non inferiore nel minimo a euro mille e non superiore nel massimo al 20% del corrispettivo per l'utilizzo dei beni demaniali dovuto allo Stato.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 12, comma 5 e 6, del presente contratto comporta l'applicazione delle penali previste al successivo comma 5 per il caso di ritardato adempimento degli impegni previsti, per l'annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti.
3. Ove la Società ostacoli l'esercizio da parte dell'ENAC dei poteri di vigilanza, ispezione, ed accesso di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), sarà applicata la penale massima prevista al precedente comma 1.
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 12, comma 5 e 6, e 14, comma 3 e 4, accertata dall'ENAC, comporta, ove ascrivibile a comportamento doloso, l'applicazione della penale massima prevista al precedente comma 1.
5. Nel caso di ritardo nell'entrata in esercizio di un intervento previsto, per l'annualità di riferimento, dal Piano degli investimenti derivante dal mancato rispetto, per causa dovuta ad inerzia od a fatto imputabile alla Società, della tempistica indicata nel crono-programma (maggiori tempi parziali di avvio della progettazione, di avvio delle procedure di appalto, di avvio dei lavori, di



24

sistemazioni finali per rendere l'opera agibile, etc.), sarà applicata alla Società medesima – sulla base degli atti ufficiali risultanti (data di approvazione dei progetti, data di agibilità, data di collaudo, etc.) e previo accertamento da parte dell'ENAC di tale responsabilità – una penale, per ogni giorno di effettivo ritardo, pari al tasso nominale giornaliero di cui al precedente art. 18 rapportato al costo dell'intervento, comunque nei limiti previsti dall'art. 117, comma 3 del D.P.R. 554/1999.

6. La Società è responsabile anche dei ritardi delle imprese appaltatrici, ove ascrivibili a comportamenti o eventi sui quali la società abbia potere, anche sanzionatorio, di intervento, ed è libera di tutelarsi nei confronti di queste in ordine alle eventuali penali che dovesse subire per loro causa. E' esclusa la responsabilità della Società nei casi in cui i ritardi delle imprese appaltatrici siano dovuti ad eventi sui quali la Società non può esercitare alcuna influenza (fallimento, ammissione a procedure concorsuali ecc)

7. Le violazioni di cui ai precedenti comma, sono contestate alla Società, con l'indicazione delle eventuali azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati e dei relativi tempi di rientro.

Articolo 20

Rinuncia al contenzioso

1. La Società con il presente contratto rinuncia ai giudizi pendenti e ad ogni diritto e/o pretesa ad essi connessi, anche tariffari, aventi ad oggetto il quadro normativo e regolamentare in applicazione del quale le parti hanno proceduto all'elaborazione dello stesso contratto e alla definizione della dinamica tariffaria applicabile nel periodo regolatorio.
2. Entro 90 gg. dalla data di efficacia del presente contratto, quale definita all'art. 4 comma 1, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito.

Articolo 21

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 22

Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
 - Allegato 1: Documento tecnico di regolazione tariffaria



25

- Allegato 2: Piano degli investimenti e relativo cronoprogramma;
- Allegato 3: Piano della qualità e dell'ambiente;
- Allegato 4: Le stime di traffico ;
- Allegato 5: Linee di servizio/attività;
- Allegato 6: Servizi Regolamentati all'Anno Base
- Allegato 7: Parametri tariffari e discontinuità di costo ; tabella 1 e Tabella 2
- Allegato 8: CIN all'Anno Base
- Allegato 9: Dichiarazione lavorazioni in corso ed interventi entrati in esercizio;
- Allegato 9bis: Schede di monitoraggio degli investimenti;
- Allegato 10 : Articolazione tariffaria;


Roma, ... /.../...

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.


Ente Nazionale Aviazione Civile

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
SEA S.p.A.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta




Il Presidente
Giuseppe Bonomi



La Società dichiara di aver letto il presente contratto in tutte le sue parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:


Articolo 5 – Revisione del contratto nel corso del Periodo regolatorio

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA S.p.A.




Articolo 10 – Poste figurative

Società



Articolo 12 – Piano degli investimenti


Società



Articolo 14 – Ulteriori discontinuità di costo programmate

Società





Articolo 19 – Penali

Società



Articolo 20 – Rinuncia al contenzioso

Società.



PREVISIONI DI TRAFFICO SULLO SCALO DI MILANO MALPENSA - PERIODO 2009/2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	D% 2015/10	CAGR% 2015/10
PAX TOTALI (arrivati e partiti)	17.356.503	18.717.725	19.495.000	20.275.000	21.086.000	21.930.000	23.807.000	27,19%	4,83%
di cui IATA (%)	57,81%	58,34%	57,66%	57,87%	58,06%	58,26%	57,63%		
di cui low cost (%)	34,23%	34,70%	35,61%	35,70%	35,79%	35,87%	37,17%		
di cui charter (%)	7,92%	6,94%	6,70%	6,40%	6,12%	5,85%	5,18%		
di cui AG (%)	0,04%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%		
Pax in transito	275.219	364.600	366.276	371.269	376.272	381.300	407.120	11,66%	2,23%
Pax originanti	8.366.187	8.971.738	9.381.224	9.766.232	10.166.728	10.583.699	11.529.784	28,51%	5,13%
Pax paganti equivalenti	8.407.125	9.044.653	9.444.346	9.822.217	10.218.009	10.628.076	11.538.190	27,57%	4,89%
Pax esenti non paganti	61.027	105.294	109.931	114.331	118.903	123.661	167.650	69,22%	9,75%
Pax paganti	8.580.379	9.231.045	9.637.569	10.023.170	10.424.097	10.841.338	11.769.255	27,50%	4,98%
di cui Av. Comm. Intra UE	adulti 5.736.762	6.171.791	6.647.500	6.913.718	7.610.974	8.071.547	8.828.562	43,05%	7,42%
	children 216.262	232.662	250.595	260.630	286.916	304.278	332.816	43,05%	7,42%
di cui AG Intra UE	adulti 2.741	2.949	2.036	2.086	2.135	2.188	2.151	-27,06%	-6,12%
	children 8	9	6	6	6	6	6	-33,33%	-7,79%
di cui Av. Comm. Extra UE	adulti 2.493.722	2.682.825	2.601.106	2.704.968	2.398.309	2.340.566	2.475.905	-7,71%	-1,59%
	children 130.236	140.112	135.844	141.268	125.252	122.238	129.308	-7,71%	-1,59%
di cui AG Extra UE	adulti 646	695	480	492	503	515	507	-27,05%	-6,11%
	children 2	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
MOVIMENTI TOTALI (arrivati e partiti)	187.551	193.771	197.098	206.888	216.267	225.385	248.766	28,38%	5,12%
di cui Av. Comm. Intra UE	139.280	145.320	148.382	155.871	163.044	170.016	188.078	29,42%	5,29%
di cui AG Intra UE	3.579	3.541	3.524	3.572	3.622	3.671	3.599	1,64%	0,33%
di cui Av. Comm. Extra UE	43.902	44.260	44.414	46.655	48.802	50.888	58.295	27,19%	4,93%
di cui AG Extra UE	790	650	778	790	799	810	794		
TONNELLAGGIO TOTALE (arrivato e partito)	16.088.784	16.847.962	16.907.760	17.747.580	18.552.144	19.334.317	21.340.099	26,66%	4,84%
Tons<25	4.649.479	4.721.968	4.886.154	5.128.852	5.361.363	5.587.402	6.167.051	30,80%	5,49%
di cui Av. Comm. Intra UE	3.423.599	3.476.976	3.604.167	3.786.551	3.961.206	4.130.962	4.571.878	31,49%	5,63%
di cui AG Intra UE	102.208	103.799	100.827	102.317	103.823	105.325	103.324	-0,46%	-0,09%
di cui Av. Comm. Extra UE	1.096.841	1.113.942	1.154.689	1.213.122	1.269.077	1.323.463	1.464.722	31,49%	5,63%
di cui AG Extra UE	26.833	27.251	26.471	26.862	27.257	27.652	27.127		
Tons>25	11.439.305	12.125.994	12.021.606	12.618.728	13.190.781	13.746.915	15.173.048	25,13%	4,89%
di cui Av. Comm. Intra UE	5.708.224	6.050.883	5.999.790	6.298.338	6.584.339	6.862.375	7.576.243	25,21%	4,60%
di cui AG Intra UE	16.899	17.913	16.643	16.873	17.107	17.340	16.955	-5,35%	-1,09%
di cui Av. Comm. Extra UE	5.700.899	6.043.118	5.992.091	6.290.255	6.575.889	6.853.570	7.566.522	25,21%	4,60%
di cui AG Extra UE	13.283	14.080	13.082	13.262	13.446	13.630	13.328		
SOSTA (ore tonnellata)	28.362.814	28.703.336	29.196.185	30.646.360	32.035.673	33.386.324	36.949.756	28,38%	5,12%
PONTILI									
n. voli con utilizzo pontile	35.763	36.784	36.784	36.784	55.176	55.176	55.176	50,00%	8,45%
n. voli equivalenti	53.100	53.395	53.395	53.395	80.093	80.093	80.093	50,00%	8,45%
MERCE E POSTA (quintali)	3.337.200	4.224.285	4.174.140	4.306.890	4.312.790	4.495.380	4.428.765	4,84%	0,85%
n banchi:									
contratti amministrati:									
locali ad uso ufficio									
locali ad uso diverso									
aree scoperte									
aree coperte									
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)	20.693.703	22.942.010	23.669.140	24.581.890	25.398.790	26.425.380	28.235.765	23,07%	4,24%

MALPENSA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Passeggeri A+P	17.356.503	18.717.725	19.495.000	20.275.000	21.086.000	21.930.000	23.807.000
		7,84%	4,15%	4,00%	4,00%	4,00%	8,56%
Movimenti	187.551	193.771	197.098	206.888	216.267	225.385	248.766
		3,3%	1,7%	5,0%	4,5%	4,2%	10,4%
Merce e Posta	333.720.000	422.428.500	417.414.000	430.689.000	431.279.000	449.538.000	442.876.500
		26,6%	-1,2%	3,2%	0,1%	4,2%	-1,5%
WLU	20.693.703	22.942.010	23.669.140	24.581.890	25.398.790	26.425.380	28.235.765
		10,9%	3,2%	3,9%	3,3%	4,0%	6,9%



PREVISIONI DI TRAFFICO SULLO SCALO DI MILANO LINATE - PERIODO 2009/2015

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
PAX TOTALI (arrivati e partiti)		8.352.354	8.358.051	8.530.000	8.871.000	9.226.000	9.595.000
di cui IATA (%)		83,56%	86,00%	84,25%	84,98%	85,94%	86,43%
di cui low cost (%)		15,72%	13,21%	14,99%	14,28%	13,36%	12,88%
di cui charter (%)		0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
di cui AG (%)		0,70%	0,78%	0,76%	0,74%	0,70%	0,68%
Pax in transito		270.377	270.745	276.128	287.167	298.659	310.604
Pax originanti		3.895.964	3.901.264	3.978.826	4.137.866	4.303.476	4.475.597
Pax paganti equivalenti		4.089.426	4.092.402	4.176.465	4.343.378	4.517.174	4.697.833
Pax esenti non paganti		30.486	29.968	31.134	32.379	33.675	35.022
Pax paganti		4.135.855	4.142.041	4.223.854	4.392.673	4.568.460	4.751.178
di cui Av. Comm. Intra UE	adulti	4.014.046	4.010.153	4.096.963	4.261.794	4.433.984	4.612.020
	children	92.833	99.245	94.751	98.563	102.545	106.662
di cui AG Intra UE	adulti	24.422	27.076	27.089	27.237	26.913	27.389
	children	20	22	23	23	23	23
di cui Av. Comm. Extra UE	adulti	-	-	-	-	-	-
	children	-	-	-	-	-	-
di cui AG Extra UE	adulti	4.529	5.534	5.023	5.051	4.990	5.079
	children	5	11	5	5	5	5
MOVIMENTI TOTALI (arrivati e partiti)		121.376	119.928	123.163	124.576	124.659	125.756
di cui Av. Comm. Intra UE		93.764	91.907	94.129	95.526	96.096	96.832
di cui AG Intra UE		23.174	23.290	24.367	24.381	23.972	24.275
di cui Av. Comm. Extra UE		-	-	-	-	-	-
di cui AG Extra UE		4.438	4.731	4.667	4.669	4.591	4.649
TONNELLAGGIO TOTALE (arrivato e partito)		6.706.336	6.561.800	6.805.073	6.883.144	6.867.731	6.948.342
Tons<25		2.630.223	2.586.713	2.668.948	2.699.566	2.701.367	2.725.138
di cui Av. Comm. Intra UE		2.313.788	2.273.499	2.337.669	2.367.672	2.374.335	2.394.120
di cui AG Intra UE		257.673	251.276	269.760	270.261	266.301	269.548
di cui Av. Comm. Extra UE		-	-	-	-	-	-
di cui AG Extra UE		58.762	61.938	61.519	61.633	60.731	61.470
Tons>25		4.076.113	3.975.087	4.136.125	4.183.578	4.166.364	4.223.204
di cui Av. Comm. Intra UE		4.050.451	3.947.075	4.109.152	4.156.587	4.159.822	4.196.327
di cui AG Intra UE		16.583	16.892	17.431	17.441	17.152	17.369
di cui Av. Comm. Extra UE		-	-	-	-	-	-
di cui AG Extra UE		9.079	11.120	9.542	9.550	9.390	9.508
SOSTA (ore tonnellata)		12.152.233	12.484.014	12.820.764	12.967.852	12.976.492	13.090.685
PONTILI							
n. voli con utilizzo pontile		14.266	17.613	17.613	17.613	17.613	17.613
n. voli equivalenti		17.181	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232
MERCE E POSTA (quintali)		136.560	155.200	149.440	151.890	151.720	156.060
n banchi:							
contratti amministrati:							
locali ad uso ufficio							
locali ad uso diverso							
aree scoperte							
aree coperte							
UNITÀ DI TRAFFICO (WLU)		8.488.914	8.513.251	8.679.440	9.022.890	9.377.720	9.751.060

LINATE	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Passeggeri A+P	8.352.354	8.358.051	8.530.000	8.871.000	9.226.000	9.595.000
		0,1%	2,1%	4,0%	4,0%	4,0%
Movimenti	121.376	119.928	123.163	124.576	124.659	125.756
		-1,2%	2,7%	1,1%	0,1%	0,9%
Merce e Posta	13.656.000	15.520.000	14.944.000	15.189.000	15.172.000	15.606.000
		13,6%	-3,7%	1,6%	-0,1%	2,9%
WLU	8.488.914	8.513.251	8.679.440	9.022.890	9.377.720	9.751.060
		0,3%	2,0%	4,0%	3,9%	4,0%



Handwritten signature or mark.

ALL.3

MALPENSA
PIANO DELLA QUALITA' E DELL'AMBIENTE

INDICATORI ANALITICI	Peso	Unità di misura	Valori rilevati all'anno base (2009)	2011
Indicatori analitici di qualità				
Disponibilità punti informazione operativi	10,0%	TPHP/n.punti informazione operativi	35	34,8
Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli (T1 e T2)	10,0%	Tempo nel 98% dei casi	19:00	18:50
Attesa in coda al check-in (T1 e T2)	6,0%	Tempo nel 98% dei casi	19:00	18:50
Tempo di riconsegna del primo/ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile (T1 e T2)	6,0%	Tempo nel 90% dei casi	16:00	15:50
Bagagli disguidati per malfunzionamento BHS	10,0%	n.bagagli disguidati/1000 pax in partenza	1	0,95
Percezione del livello di pulizia e funzionalità toilettes	8,0%	% pax soddisfatti	86,0%	86,5%
Efficienza sistema trasferimento pax	8,0%	tempo funzionam/orario apertura scalo	99,0%	99,05%
Assistenza PRM (T1 e T2)	10,0%	% pax soddisfatti	85,0%	86%
Percezione sull'efficienza dei sistemi di trasferimento pax	7,0%	% pax soddisfatti	91%	92%
Disponibilità carrelli portabagagli	8,0%	TPHP/no carrelli	2,1	2
Percezione complessiva del livello di comfort nell'aerostazione	9,0%	% pax soddisfatti	95,00%	95,20%
Affidabilità sistema movimentazione bagagli (T1 e T2)	8,0%	tempo funzionam/orario apertura scalo	99,50%	99,52%
Indicatore sintetico				
Limite inferiore fascia di scostamento				
Limite superiore fascia di scostamento				

Peso f	
Ricavi regoalemtati/ricavi complessivi gestione caratteristica	

INDICATORI ANALITICI	Peso	Unità di misura	Valori rilevati all'anno base	2011
Indicatori analitici di ambiente				
Centraline di rilevazione del rumore	20%	N° centraline di rilevazione del rumore	10	10,000000
Up time rete di monitoraggi rumore	20%	% tempo di funzionamento su orario apertura scalo	90,00%	91,00%
Trattamento differenziato dei rifiuti	20%	quintali di rifiuti raccolti in modo differenziato/quintali	18,00%	19,00%
Trattamento acque reflue				
	<i>fosforo</i> 6,7%	mg/l di sostanze pericolose disciolte nelle acque reflue	-0,20	-0,22
	<i>COD</i> 6,7%	mg/l di sostanze pericolose disciolte nelle acque reflue	-0,20	-0,22
	<i>BOD5</i> 6,7%	mg/l di sostanze pericolose disciolte nelle acque reflue	-0,20	-0,22
Emissioni Co2	20%	Kg di Co2 rapportate alle unità di traffico	3,73	3,65
Indicatore sintetico				
Limite inferiore fascia di scostamento				
Limite superiore fascia di scostamento				

Peso f	0,50
Ricavi regoalemtati/ricavi complessivi gestione caratteristica	0,64

LEGENDA	
*. Indicare unicamente il valore di riconsegna dell'ultimo bagaglio senza che esso entri nel computo del indicatore sintetico	
\$. Indicare il tempo del primo e l'ultimo bagaglio riconsegnato (ad es.	
**. Inserire almeno 8 indicatori tra quelli presenti nelle dalle Linee Guida	
^^. Indicare le singole sostanze su cui viene effettuato monitoraggio: la	



ALL.3

LINATE
PIANO DELLA QUALITA' E DELL'AMBIENTE

INDICATORI ANALITICI	Peso	Unità di misura	Valori rilevati all'anno base (2009)	2011
Indicatori analitici di qualità				
Disponibilità punti informazione operativi	10,0%	TPHP/n.punti informazione operativi	46	45,8
Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli	10,0%	Tempo nel 98% dei casi	13:00	12:50
Attesa in coda al check-in	6,0%	Tempo nel 98% dei casi	16:00	15:50
Tempo di riconsegna del primo/ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile	6,0%	Tempo nel 90% dei casi	09:00	08:50
Assistenza PRM	10,0%	% pax soddisfatti	85,00%	86%
Percezione del livello di pulizia e funzionalità toilettes	8,0%	% pax soddisfatti	68,00%	70%
Efficienza sistema trasferimento pax	8,0%	tempo funzionam/orario apertura scalo	97,00%	97%
Bagagli disguidati per malfunzionamento BHS	10,0%	n.bagagli disguidati/1000 pax in partenza	1,3	1,25
Presenza di segnaletica interna chiara, comprensibile ed efficace	7,0%	% pax soddisfatti	89%	0,892
Disponibilità carrelli portabagagli	8,0%	TPHP/no carrelli	3,3	3,2
Percezione complessiva del livello di comfort nell'aerostazione	9,0%	% pax soddisfatti	86,00%	86,20%
Affidabilità sistema movimentazione bagagli	8,0%	tempo funzionam/orario apertura scalo	99,50%	99,52%
Indicatore sintetico				
Limite inferiore fascia di scostamento				
Limite superiore fascia di scostamento				

Peso f	
Ricavi regoalemtati/ricavi complessivi gestione caratteristica	

INDICATORI ANALITICI	Peso	Unità di misura	Valori rilevati all'anno base (2009)	2011
Indicatori analitici di ambiente				
Centraline di rilevazione del rumore	20%	N° centraline di rilevazione del rumore	4	4,000000
Up time rete di monitoraggi rumore	20%	% tempo di funzionamento su orario apertura scalo	91,00%	91,40%
Trattamento differenziato dei rifiuti	20%	quintali di rifiuti raccolti in modo differenziato/quinta	16,00%	17,00%
Trattamento acque reflue				
	fosforo	6,7%	mg/l di sostanze pericolose disciolte nelle acque re	-20,00%
	COD	6,7%	mg/l di sostanze pericolose disciolte nelle acque re	-20,00%
	BOD5	6,7%	mg/l di sostanze pericolose disciolte nelle acque re	-20,00%
Emissioni di Co2	20%	kWh di energia utilizzata nel terminal/mc di termina	2,22	2,10
Indicatore sintetico				
Limite inferiore fascia di scostamento				
Limite superiore fascia di scostamento				

Peso f	0,50
Ricavi regoalemtati/ricavi complessivi gestione caratteristica	0,61

LEGENDA
** Indicare unicamente il valore di riconsegna dell'ultimo bagaglio senza che esso entri nel computo del indicatore sintetico
§. Indicare il tempo del primo e l'ultimo bagaglio riconsegnato (ad es.
^^. Inserire almeno 8 indicatori tra quelli presenti nelle dalle Linee Guida
^^^, Indicare le singole sostanze su cui viene effettuato monitoraggio: la



Handwritten signature or mark.



ALLEGATO 5

ELENCO DEI PRODOTTI/CESPITI/SE

SEA ha presentato all'ENAC l'elenco
congiuntamente ai relativi dati di costo.



- diritti di approdo e partenza;
- diritti di sosta e ricovero;
- diritti di imbarco passeggeri;
- tasse di imbarco e sbarco merci;
- corrispettivo per il controllo di s
- corrispettivo per il controllo di s
- corrispettivi per l'uso delle infra
 - sistema di smistamento e r
 - pontili di imbarco/sbarco pa
 - impianto centralizzato di ali
 - impianto centralizzato per l
 - sistemi informatici centraliz
 - sistemi informatici centraliz
 - sistemi informatici centraliz
- corrispettivi per la messa a disp
 - banchi e *gates*;
 - uffici, locali ed aree per atti
- corrispettivo per l'utilizzo dei be
- servizi di handling in monopolio
- corrispettivo per l'assistenza al

[Handwritten mark]

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEI S



PRODOTTO / CORRISPETTIVO	DES
Diritti di approdo e partenza (art. 2, L. 324/76 e s.m.i.)	Messa a disp infrastruttu relativi alle a movimentazi e l'atterraggi Messa a disp infrastruttu base aeropo Varchi di acc Messa a disp Infrastruttu presidio safe (SMS) Messa a disp impianti di tr bottini e rifiu impianti di de acque/oli e t rifiuti di bord

[Handwritten signature]

M



PRODOTTO / CORRISPETTIVO	DES
Diritti di sosta e ricovero (art. 2, L. 324/76 e s.m.i.)	Messa a dispo piazzi di so degli aeromo connessi

[Handwritten signature]

A



PRODOTTO / CORRISPETTIVO	DESCRIZIONE
Diritti di imbarco passeggeri (art. 5, L. 324/76 e s.m.i.)	Messa a disposizione infrastrutture relativi alla passeggeri Messa a disposizione sistema di smistamento automatico di nastri di smistamento e dei nastri ri Messa a disposizione monitor, annuncio pubblico, sito televideo, TV Messa a disposizione sistema CUT

B

Ar



PRODOTTO / CORRISPETTIVO	DESCRIZIONE
Tasse di imbarco e sbarco merci (D.L. 47/74 convertito con L. 117/74)	Messa disposizione infrastrutture relative alla a
Corrispettivo per il controllo di sicurezza sul passeggero e sul suo bagaglio a mano (art. 5, comma 3, D.L. 9/92)	Controllo rad altri tipi di ap passeggeri in transito e del seguito

[Handwritten signature]




PRODOTTO / CORRISPETTIVO	DESCRIZIONE
convertito con L. 217/92 e D.M. 85/99)	
Corrispettivo per il controllo di sicurezza sul bagaglio da stiva (inclusi i fuori misura) (art. 5, comma 3, D.L. 9/92 convertito con L. 217/92 e D.M. 85/99)	Controllo radi altri tipi di app bagagli da sti
Corrispettivo per l'uso dei pontili di imbarco e sbarco passeggeri (art.10 D.lgs.18/99)	Messa a disp pontili per l'im passeggeri, c
Corrispettivi per l'uso di <ul style="list-style-type: none"> ▪ banchi <i>check-in</i>: - con nastro, - senza nastro, - Lost Found ▪ <i>check-in kiosks</i>: (art. 10, D. Lgs. 18/99)	Messa a disp banchi (nella richiesta) e d strettamente di <i>handling</i> Messa a disp aree terminal ubicazione d
Corrispettivo per l'uso di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ uffici; ▪ locali operativi per attività di assistenza a 	Messa a disp locali, magaz aree operativ connesse alle



A



PRODOTTO / CORRISPETTIVO	DESCRIZIONE
<p>terra e di trasporto aereo; ▪ aree operative per attività di assistenza a terra e di trasporto aereo (art. 10, D. Lgs. 18/99)</p>	<p>handling o operazioni di compagnia aerea e configurazioni (concordata con)</p>
<p>Servizi in monopolio (servizio di de-icing)</p>	<p>Messa a disposizione di attrezzature e personale per l'effettuazione degli sghiacciamenti degli aeromobili e del servizio de-icing check</p>
<p>Corrispettivo per assistenza a passeggeri disabili od a mobilità ridotta</p>	<p>Messa a disposizione di mezzi e personale per l'assistenza ai Passeggeri con Mobilità</p>

[Handwritten signature]

Allegato 6 – Servizi regolamentati all'Anno Base – Aeroporto di Linate e – Aeroporto di Malpensa

- a) **Diritto di approdo e partenza**
- b) **Diritto di sosta aeromobili**
- c) **Diritto di imbarco pax**
- d) **Tassa di imbarco e sbarco merci**
- e) **Tariffa per i controlli di sicurezza sul passeggero**
- f) **Tariffa per i controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva**
- g) **Corrispettivi delle infrastrutture centralizzate:**
 - Trattamento bagagli
 - Pontili di imbarco
 - Impianto de icing
 - Impianto 400 Hz
 - Informativa di scalo
 - Informativa al pubblico
 - Cute
- h) **Beni in uso esclusivo**
- i) **Beni di uso comune**
- j) **Servizi di handling in monopolio de icing**
- k) **Assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità**



Allegato 7 - Tabella 1-LINATE

SERVIZI REGOLAMENTATI		a/p
costo unitario all'anno ponte (c_o)		4,62
parametro x		3,36%
parametro k	2011	0,0242
	2012	0,0266
	2013	0,0252
	2014	0,0338
	2015	0,0487
parametro v	2011	0,0000
	2012	0,0187
	2013	0,0000
	2014	0,0000
	2015	0,0000
margine commerciale unitario (mc)	2011	0,000
	2012	0,000
	2013	0,000
	2014	0,000
	2015	0,000
corrispettivo 2011		4,65

Allegato 7 - Tabella 1-MALPENSA

SERVIZI REGOLAMENTATI		a/p
costo unitario all'anno ponte (c_o)		3,38
parametro x		3,88%
parametro k	2011	0,037
	2012	0,115
	2013	0,049
	2014	0,099
	2015	0,165
parametro v	2011	0,000
	2012	0,018
	2013	0,000
	2014	0,000
	2015	0,000
margine commerciale unitario (mc)	2011	0,000
	2012	0,000
	2013	0,000
	2014	0,000
	2015	0,000
corrispettivo 2011		3,42



SERVIZI REGOLAMENTATI (*) LINATE		
anno ponte	Costi regolatori ammessi	
anno t	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
anno t+1	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
anno t+2	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
anno t+3	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
anno t+4	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
PARAMETRO X		

(*) I costi regolatori ammessi all'anno ponte ed in ciascuna annualità del periodo regolatorio in

SERVIZI REGOLAMENTATI LINATE		
anno t	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
anno t+1	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
anno t+2	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
anno t+3	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
anno t+4	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
Saldo di fine periodo		

wacc nominale

12,46%



SERVIZI REGOLAMENTATI (*) MALPENSA		
anno ponte	Costi regolatori ammessi	
anno t	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
anno t+1	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
anno t+2	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
anno t+3	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
anno t+4	Costi regolatori ammessi	
	Poste figurative	
	Costi regolatori ammessi rettificati	
PARAMETRO X		

(*) I costi regolatori ammessi all'anno ponte ed in ciascuna annualità del periodo regolatorio in corso.

SERVIZI REGOLAMENTATI MALPENSA		
anno t	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
anno t+1	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
anno t+2	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
anno t+3	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
anno t+4	Poste figurative per calcolo parametro x	
	Poste figurative per calcolo parametro k	
	Saldo poste figurative	
Saldo di fine periodo		

wacc nominale

12,46%



[Handwritten signature]

Allegato 8 LINATE

COMPOSIZIONE DEL CIN REGOLATORIO ALL'ANNO BASE LINATE	DIRITTI			
	a/p	s/r	pax	merci
	Immobilizzazioni autofinanziate	55.506.456	4.001.975	58.781.804
Immobilizzazioni in corso	1.677.427	27.190	1.737.265	6
Manutenzioni cicliche	443.290	97.999	321.238	
TOTALE	57.627.173	4.127.164	60.840.307	113

Allegato 8 MALPENSA

COMPOSIZIONE DEL CIN REGOLATORIO ALL'ANNO BASE MALPENSA	DIRITTI			
	a/p	s/r	pax	merci
	Immobilizzazioni autofinanziate	93.467.532	3.307.847	345.012.469
Immobilizzazioni in corso	7.840.939	34.031	15.601.977	21
manutenzioni cicliche	999.946	2.234	2.143.843	
TOTALE	102.308.417	3.344.112	362.758.289	3.666

OK



M

Allegato 9 Bis

PIANO QUINQUENNALE INV

rif. QUADRO "B" TEMPI E COSTI DELLE OPERE

rif. Scheda descrittiva di ogni intervento

rif. Documento preliminare di progettazione

AEROPORTO MALPENSA

TERMINAL

Piano di utilizzo (rif. Progetto specifico)

EDIFICI VARI

SIST.DI ACCESSO - VIABILITA' - PARCHEGGI

INFRASTRUTTURE DI VOLO

RETI ED IMPIANTI

ECOLOGIA

Totale a carico g

A CARIC

TOTALE GE

[Handwritten signature]



Allegato 9 Bis

PROGRAMMA QUINQUENNALE caselle azzurre
CRONOPROGRAMMA

	PROGETTO
1	
2	
3	
4	
5	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	
10	
11	

LEGENDA

- Fincatura larga = pianificazione originaria
- Fincatura stretta = avanzamento effettivo



Allegato 9 Bis

Riunione:													
Data monitoraggio:													
		AER											
OPERA													
P.E.													
ATTIVITA'		2011											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI												
EFFETTIVA	REALIZZAZIONE												



Allegato 9 Bis

Riunione:	
Data monitoraggio:	
AERO	
OPERA	
P.E.	
ATTIVITA'	2011
	G F M A M G L A S O N D
PREVISTA	PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI
EFFETTIVA	REALIZZAZIONE



Handwritten mark

Allegato 9 bis

AEROP			
OPERA:			
P.E.	projet engineering responsabile prog)		(
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			
	PRE	DEF	ES
DATI DI AVANZAMENTO			

STANZIAMENTO PREVISTO

STANZIAMENTO AUTORIZZATO

IMPORTO APPALTATO

IMPRESA APPALTATRICE

Handwritten signature



Allegato 9 Bis

PIANO QUINQUENNALE INV

rif. QUADRO "B" TEMPI E COSTI DELLE OPERE

rif. Scheda descrittiva di ogni intervento

rif. Documento preliminare di progettazione

AEROPORTO LINATE

TERMINAL

Piano di utilizzo (rif. Progetto specifico)

EDIFICI VARI

SIST.DI ACCESSO - VIABILITA' - PARCHEGGI

INFRASTRUTTURE DI VOLO

RETI ED IMPIANTI

ECOLOGIA

	Totale a carico g
	A CARIC

TOTALE GE




Allegato 9 Bis

PROGRAMMA QUINQUENNALE caselle azzurre
CRONOPROGRAMMA

	PROGETTO
1	
2	
3	
4	
5	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	
10	
11	

LEGENDA



Fincatura larga = pianificazione originaria
Fincatura stretta = avanzamento effettivo





Allegato 9 Bis

Riunione:

Data monitoraggio:

AERO

OPERA

P.E.

ATTIVITA'		2011											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE												
	APPROVAZIONE												
	APPALTO												
	REALIZZAZIONE												
	COLLAUDI												
EFFETTIVA	REALIZZAZIONE												





Allegato 9 Bis

Riunione:													
Data monitoraggio:													
		AERO											
OPERA													
P.E.													
ATTIVITA'		2011											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE												
	APPROVAZIONE												
	APPALTO												
	REALIZZAZIONE												
	COLLAUDI												
EFFETTIVA	REALIZZAZIONE												



Mr

Allegato 9 bis

AEROPOR			
OPERA:			
P.E.	projet engineering responsabile prog)		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			
	PRE	DEF	ES
DATI DI AVANZAMENTO			

STANZIAMENTO PREVISTO

STANZIAMENTO AUTORIZZATO

IMPORTO APPALTATO

IMPRESA APPALTATRICE

[Handwritten signature]



All'Ente Nazionale Aviazione Civile
Direzione Analisi Economiche
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 – Roma

ATTESTAZIONE*

ai sensi dell'art. 12, del contratto di programma

Il sottoscritto _____¹, nato a _____, prov. _____, il __/__/____, residente in _____, prov. _____, via/piazza _____, n. __, nella sua qualità di legale rappresentante della Società SEA (di seguito "Società"), con sede legale in _____, via/piazza _____, n. __, Capitale Sociale euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, R.E.A. _____, C.F. _____, P.I. _____, in virtù dei poteri ad esso conferiti da _____,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000):

a) (PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO) che alla data del 31 agosto dell'anno _____, la società ha realizzato gli investimenti indicati nelle schede C e D allegate alla presente dichiarazione e che, alla data del 31 dicembre dello stesso anno, la società prevede di realizzare gli investimenti indicati nella medesima scheda C.

(OPPURE)

b) (PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO DI CIASCUN ANNO) che alla data del 31 dicembre dell'anno _____, la società ha realizzato gli investimenti indicati nelle schede C e D allegate alla presente dichiarazione

Le schede sopra richiamate costituiscono parte integrante della presente dichiarazione e sono timbrate e siglate dal dichiarante per identificazione.

Luogo e data _____

Il dichiarante _____

* Da redigere su carta intestata delle Società.

¹ In luogo dell'autenticazione della firma, allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.



All'Ente Nazionale Aviazione Civile
Direzione Analisi Economiche
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 – Roma

ATTESTAZIONE*

ai sensi dell'art. 14 del contratto di programma

Il sottoscritto _____¹, nato a _____, prov. _____, il ___/___/____, residente in _____, prov. _____, via/piazza _____, n. __, nella sua qualità di legale rappresentante della Società SEA (di seguito "Società"), con sede legale in _____, via/piazza _____, n. __, Capitale Sociale euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, R.E.A. _____, C.F. _____, P.I. _____, in virtù dei poteri ad esso conferiti da _____,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000):

- a) (PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO) che alla data del 31 agosto dell'anno _____, la Società ha sostenuto le discontinuità di costo indicate nel prospetto allegato alla presente dichiarazione (prospetto A), e che alla data del 31 dicembre dello stesso anno, la Società prevede di sostenere discontinuità di costo indicate nel medesimo prospetto A;
- b) (PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO DI CIASCUN ANNO) che alla data del 31 dicembre dell'anno _____, la Società ha sostenuto le discontinuità di costo indicate nel prospetto allegato alla presente dichiarazione (prospetto A).

Il prospetto sopra richiamato costituisce parte integrante della presente dichiarazione ed è timbrato e siglato dal dichiarante per identificazione.

Data e luogo _____

Il dichiarante _____

* Da redigere su carta intestata delle Società.

¹ In luogo dell'autenticazione della firma, allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

Prospetto A – discontinuità di costo

	Descrizione discontinuità di costo	A Importo previsto	B Importo dichiarato di preconsuntivo ⁽¹⁾	C Importo dichiarato di consuntivo ⁽²⁾	Scostamento (B-A)	Scostamento (C-B)
Anno t						
Anno t+1						
Anno t+2						
Anno t+3						

(1) indicare l'entità delle discontinuità di costo maturate alla data del 31/08 e di quelle che si prevede andranno a maturazione entro il 31/12 dello stesso anno
 (2) indicare l'entità delle discontinuità di costo maturate alla data del 31/12 dell'anno precedente



Allegato 10 - Articolazione tariffaria-LINATE

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI	2011	2012	2013	2014	2015
IMBARCO PAX ⁽¹⁾					
Tariffe adulti					
di cui Av. Comm. INTRA UE	12,05	12,33	12,64	12,65	12,87
di cui Av. Gen. INTRA UE	4,25	4,35	4,42	4,46	4,54
di cui Av. Comm. EXTRA UE	15,06	15,41	15,68	15,81	16,09
di cui Av. Gen. EXTRA UE	5,31	5,44	5,53	5,58	5,68
Tariffe children					
di cui Av. Comm. INTRA UE	6,02	6,17	6,27	6,32	6,44
di cui Av. Gen. INTRA UE	2,13	2,17	2,21	2,23	2,27
di cui Av. Comm. EXTRA UE	7,53	7,71	7,84	7,91	8,05
di cui Av. Gen. EXTRA UE	2,66	2,72	2,76	2,79	2,84
DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO MERCI	0,0107	0,0114	0,0117	0,0120	0,0123
SICUREZZA PAX	2,43	2,50	2,48	2,46	2,44
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,12	1,06	0,98	0,89	0,82
SOSTA	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
APPRODO E PARTENZA ⁽²⁾					
Tariffe tonnellaggio fino a 25					
di cui Av. Comm. INTRA UE	4,68	4,80	4,83	4,91	5,05
di cui Av. Gen. INTRA UE	3,95	4,05	4,08	4,14	4,26
di cui Av. Comm. EXTRA UE	5,61	5,76	5,80	5,89	6,06
di cui Av. Gen. EXTRA UE	4,74	4,86	4,89	4,97	5,12
Tariffe tonnellaggio >25					
di cui Av. Comm. INTRA UE	4,68	4,80	4,83	4,91	5,05
di cui Av. Gen. INTRA UE	3,95	4,05	4,08	4,14	4,26
di cui Av. Comm. EXTRA UE	5,61	5,76	5,80	5,89	6,06
di cui Av. Gen. EXTRA UE	4,74	4,86	4,89	4,97	5,12
DE-ICING	470,19	481,73	490,24	498,97	507,70
PONTILI ⁽³⁾	63,99	66,39	67,03	67,71	68,33
Narrow Body					
Sosta fino a 60'	63,99	66,39	67,03	67,71	68,33
> 60' - 75'	63,99	66,39	67,03	67,71	68,33
> 75' - 90'	89,59	92,95	93,84	94,79	95,66
ulteriori 15' minuti	19,20	19,92	20,11	20,31	20,50
Wide Body					
Sosta fino a 60'	127,98	132,79	134,05	135,41	136,66
> 60' - 75'	127,98	132,79	134,05	135,41	136,66
> 75' - 90'	244,70	232,90	343,96	321,38	300,60
ulteriori 15' minuti	19,20	19,92	20,11	20,31	20,50
BANCHI CHECK-IN*					
canone annuo per banco con bagaglio	20.057	21.017	22.281	23.483	24.606
canone annuo per banco senza bag	15.043	15.762	16.710	17.612	18.455
self c-i kiosks					
fino a 2 kiosks	11.000	11.165	11.332	11.502	11.675
tra 3 e 9 kiosks	9.500	9.643	9.787	9.934	10.083
tra 10 e 19 kiosks	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960
oltre 20 kiosks	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245
LOCALI/SPAZI OPERATIVI*					
uffici	350,00	355,25	360,58	365,99	371,48
uffici nucleo tecnico	285,00	289,28	293,61	298,02	302,49
magazzini	270,00	274,05	278,16	282,33	286,57
spogliatoi	220,00	223,30	226,65	230,05	233,50
area attesa	150,00	152,25	154,53	156,85	159,20
tettoie	100,00	101,50	103,02	104,57	106,14
box	220,00	223,30	226,65	230,05	233,50
spazi aperti/terreni	75,00	81,00	84,00	88,00	91,00
stabilimenti catering	50,00	50,75	51,51	52,28	53,07
carica batterie	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.228,39	5.306,82
PRM	1,35	1,38	1,38	1,38	1,37

I diritti relativi all'imbarco pax, alla sicurezza pax e alla sicurezza bagaglio da stiva sono tariffe di sistema.

Per l'anno 2009 il canone concessorio è abbattuto del 75% mentre a partire dal 2010 lo stesso è stato ripristinato nella sua interezza (100%).

(1) Nelle annualità 2011-2015 il diritto di imbarco pax include anche i costi relativi a: impianti BHS, informativa al pubblico e CUTE.

(2) Il diritto di approdo e partenza incorpora anche i costi relativi a: Impianto 400Hz (inclusi i consumi di energia alle piazzole ed ai pontili), informativa di scalo, impianto de-icing, beni di uso comune, catering e refuelling. Per quanto riguarda l'impianto de-icing restano tariffati separatamente (ma sempre soggetti a regolazione tariffaria) il servizio di handling ed il liquido. La tariffa inoltre include quota parte dei costi dei piazzali aa/mm calcolata in base alla quota traffico (tonnellaggio aa/mm) che ha sostato per un lasso di tempo minore o uguale alle 2 ore (periodo di franchigia).

Handwritten signature



Handwritten signature

Allegato 10 - Articolazione tariffaria-MALPENSA

RIEPILOGO VARIAZIONE CORRISPETTIVI	2011	2012	2013	2014	2015
IMBARCO PAX ⁽¹⁾					
Tariffe adulti					
di cui Av. Comm. INTRA UE	12,05	12,33	12,54	12,65	12,87
di cui Av. Gen. INTRA UE	4,25	4,35	4,42	4,46	4,54
di cui Av. Comm. EXTRA UE	15,06	15,41	15,68	15,81	16,09
di cui Av. Gen. EXTRA UE	5,31	5,44	5,53	5,58	5,68
Tariffe children					
di cui Av. Comm. INTRA UE	6,02	6,17	6,27	6,32	6,44
di cui Av. Gen. INTRA UE	2,13	2,17	2,21	2,23	2,27
di cui Av. Comm. EXTRA UE	7,53	7,71	7,84	7,91	8,05
di cui Av. Gen. EXTRA UE	2,66	2,72	2,76	2,79	2,84
DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO MERCI	0,0025	0,0034	0,0044	0,0122	0,0122
SICUREZZA PAX	2,43	2,50	2,48	2,46	2,44
SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA	1,12	1,06	0,98	0,89	0,82
SOSTA	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
APPRODO E PARTENZA ⁽²⁾					
Tariffe tonnellaggio fino a 25					
di cui Av. Comm. INTRA UE	3,16	3,50	3,59	3,86	4,40
di cui Av. Gen. INTRA UE	3,16	3,50	3,59	3,86	4,40
di cui Av. Comm. EXTRA UE	3,79	4,20	4,31	4,63	5,29
di cui Av. Gen. EXTRA UE	3,79	4,20	4,31	4,63	5,29
Tariffe tonnellaggio >25					
di cui Av. Comm. INTRA UE	3,16	3,50	3,59	3,86	4,40
di cui Av. Gen. INTRA UE	3,16	3,50	3,59	3,86	4,40
di cui Av. Comm. EXTRA UE	3,79	4,20	4,31	4,63	5,29
di cui Av. Gen. EXTRA UE	3,79	4,20	4,31	4,63	5,29
DE-ICING	459,92	460,29	455,46	450,58	445,85
PONTILI	101,96	97,04	143,32	133,91	125,25
Narrow Body					
Sosta fino a 60'	101,96	97,04	143,32	133,91	125,25
> 60' - 75'	101,96	97,04	143,32	133,91	125,25
> 75' - 90'	142,74	135,86	200,64	187,47	175,35
ulteriori 15' minuti	30,59	29,11	42,99	40,17	37,58
Wide Body					
Sosta fino a 60'	203,92	194,08	286,63	267,82	250,50
> 60' - 75'	203,92	194,08	286,63	267,82	250,50
> 75' - 90'	244,70	232,90	343,96	321,38	300,60
ulteriori 15' minuti	30,59	29,11	42,99	40,17	37,58
BANCHI CHECK-IN*					
canone annuo per banco con bagaglio	42,105	36,901	34,276	31,761	30,088
canone annuo per banco senza bag	31,579	27,676	26,707	23,821	22,666
self c-i kiosks					
fino a 2 kiosks	10,000	10,150	10,302	10,457	10,614
tra 3 e 9 kiosks	8,500	8,628	8,757	8,888	9,022
tra 10 e 19 kiosks	6,500	6,598	6,696	6,797	6,899
oltre 20 kiosks	3,000	3,045	3,091	3,137	3,184
LOCALI/SPAZI OPERATIVI*					
uffici	320,00	324,80	329,67	334,62	339,64
uffici nucleo tecnico	300,00	304,50	309,07	313,70	318,41
magazzini	270,00	274,05	278,16	282,33	286,57
spogliatoi	200,00	203,00	206,05	209,14	212,27
area attesa	100,00	101,50	103,02	104,57	106,14
tettoie	60,00	60,90	61,81	62,74	63,68
box	200,00	203,00	206,05	209,14	212,27
spazi aperti/terreni	45,00	60,18	47,64	78,00	70,23
stabilimenti catering	70,00	71,05	72,12	73,20	74,30
carica batterie	4.500,00	4.567,50	4.636,01	4.705,55	4.776,14
PRM	1,17	1,19	1,18	1,17	1,16

I diritti relativi all'imbarco pax, alla sicurezza pax e alla sicurezza bagaglio da stiva sono tariffe di sistema. Per l'anno 2009, Anno Base, il canone concessorio è abbattuto del 75% mentre a partire dal 2010 lo stesso è stato ripristinato nella sua interezza (100%).

(1) Nelle annualità 2011-2015 il diritto di imbarco pax include anche i costi relativi a: Impianti BHS, informativa al pubblico e CUTE.

(2) Il diritto di approdo e partenza incorpora anche i costi relativi a: Impianto 400Hz (inclusi i consumi di energia alle piazzole ed ai pontili), informativa di scalo, impianto de-icing, beni di uso comune, catering e refueling. Per quanto riguarda l'impianto de-icing restano tariffati separatamente (ma sempre soggetti a regolazione tariffaria) il servizio di handling ed il liquido. La tariffa inoltre include quota parte dei costi dei piazzali aa/mm calcolata in base alla quota traffico (tonnellaggio aa/mm) che ha sostato per un lasso di tempo minore o uguale alle 2 ore (periodo di franchigia).



Handwritten signature or initials.